



Direzione Patrimonio Immobiliare
Servizio Servizi Cimiteriali
PO Gestione Spazi Cimiteriali Comunali
Via Bolognese 449 Firenze

Capitolato d'appalto

Art. 1 – Oggetto del servizio

Servizio di manutenzione dei montafereetri presenti nei Cimiteri Comunali di Firenze per un periodo di 12 mesi. Il servizio è composto da interventi trimestrali di controllo (a norma di legge) e verifica alle funi, catene e dispositivi di protezione dei montafereetri in dotazione ai Cimiteri Comunali, da effettuarsi in loco nelle rispettive sedi cimiteriali, come riportato nell'allegato A del presente capitolato.

Art. 2 – Svolgimento del Servizio

Gli interventi su ciascun montafereetri devono essere effettuati con cadenza trimestrale (quindi 4 in un anno) secondo le scadenze riportate nel successivo art. 3; per ogni intervento sono previste le operazioni elencate nell'allegato B "Scheda manutenzione ordinaria montafereetri" e parte integrante del presente capitolato.

Con l'importo offerto l'affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o ulteriori compensi.

Nel caso siano riscontrate delle anomalie, la Ditta dovrà provvedere l'immediato "fermo" del montafereetri e segnalarlo all'Ufficio P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali, alla e-mail cimiteri.comunali@comune.fi.it, indicando la marca, numero di matricola e modello del montafereetri oggetto di verifica. Sarà compito della P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali contattare le ditte costruttrici per l'eventuale sostituzione e/o riparazione del componente

Art. 3 – Coordinamento e tempistica

La Ditta dovrà prendere visione delle strutture e delle problematiche connesse agli ambienti destinati al servizio in oggetto, così come descritte nei Duvri di ciascuna sede cimiteriale allegati al presente capitolato.

Gli interventi dovranno essere concordati preventivamente con gli uffici della P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali, in modo tale da non interferire con le attività cimiteriali e **devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:**

- 1° intervento: 31 marzo 2020
- 2° intervento: 30 giugno 2020
- 3° intervento: 30 settembre 2020
- 4° intervento: 31 dicembre 2020

Gli interventi dovranno essere effettuati nei giorni dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) nel seguente orario: 8.00 – 16.00.

Art. 4 – Redazione rapporto

Per ogni intervento effettuato su ogni singolo montafretri dovrà essere compilato il già sopracitato allegato B "Scheda manutenzione ordinaria montafretri" debitamente datato e vistato dal Caposquadra e/o dall'addetto del Cimitero presente. Tale scheda sarà consegnata al referente della P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali. Si procederà alla liquidazione delle fatture solo se preceduti dalla compilazione delle succitate schede.

Art. 5 – Materiali e attrezzature

Sono a carico della Ditta affidataria tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per i servizi elencati e dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla prevenzione infortuni, igiene del lavoro e tutela ambientale.

E' fatto divieto l'utilizzo di tutte le attrezzature di proprietà comunale poste all'interno dei cimiteri (macchinari, scale e utensili da lavoro) che sono adibite ad uso esclusivo degli Operatori Cimiteriali Comunali.

Art. 6 - Personale

L'impresa s'impegna ad utilizzare personale regolarmente assunto ed adeguatamente formato e garantisce che tale personale abbia un comportamento dignitoso e consono alla natura del luogo. I lavoratori impiegati nel servizio dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

L'impresa è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente.

Il soggetto è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto d'appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo. Inoltre è tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Art. 7 – Requisiti

La Ditta fornitrice dichiara di possedere certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro certificato di iscrizione nei registri professionali di ditta abilitata al collaudo e manutenzione di attrezzature varie quali i montafretri e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68/99;

Art. 8 - Sicurezza

La ditta affidataria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità col nuovo Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) Inoltre, dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ivi compresa la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione.

Al fine di eliminare eventuali "interferenze", l'azienda affidataria dovrà, ad ogni intervento, provvedere a delimitare la zona di lavoro, con opportune segnalazioni e inibire l'ingresso a tale zona al personale non autorizzato.

L'impresa affidataria prende visione dei DUVRI relativi ad ogni sede cimiteriale, allegati al presente capitolato, in riferimento ai quali, dopo un sopralluogo congiunto con il committente (da svolgersi prima dell'inizio dei lavori) finalizzato a meglio dettagliare le misure necessarie ad eliminare o ridurre le interferenze, dovrà emettere il POS (piano operativo di sicurezza) specifico per gli interventi da effettuare.

Art. 9 - Vigilanza e controlli

Il referente della P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali del Comune di Firenze controllerà che il servizio sia eseguito nei tempi e nei modi prescritti. Eventuali inadempienze o irregolarità saranno contestate formalmente alla ditta.

Art. 10 - Pagamenti

Il pagamento sarà a consuntivo dei servizi effettuati e avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo accertamento della corretta fornitura come precisato nel precedente art.4.

Eventuali contestazioni sull'esecuzione del servizio determinano uno slittamento del termine di pagamento.

La fattura rimessa dal fornitore dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, codice IPA 2AEDD5 (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata).

Art. 11 - Danni a persone o cose

Il Comune di Firenze non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature della Ditta affidataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico del Servizio Cimiteri del Comune di Firenze.

La Ditta affidataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili, ivi comprese omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose appartenenti al Comune di Firenze od a terzi.

A tal fine, la Ditta affidataria dovrà, esclusivamente per il servizio in questione, stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi di validità non inferiore alla durata del servizio e con un massimale per sinistro di € 1.000.000,00= (unmilione/00).

Copia di tale polizza, autocertificata conforme all'originale, dovrà essere consegnata, entro 10 giorni dall'affidamento alla P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali.

L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.

Tale soggetto deve comunicare all'amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'a.3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Art. 13 – Revoca e penali

In caso di gravi o reiterate inadempienze da parte della Ditta affidataria, l'Amministrazione si riserva, previa comunicazione scritta a mezzo A/R, di recedere dal contratto.

L'Amministrazione potrà comminare la penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo negli interventi eseguiti su ogni singolo montafretri oltre il termine di scadenza indicato nel precedente articolo 3.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e di sicurezza determina l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alle norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici, nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale e di polizia mortuaria del Comune di Firenze.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Per accettazione

Firma legale rappresentante (leggibile per esteso)

Timbro d'impresa